

**AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCREDITAMENTO DI ENTI GESTORI PUBBLICI O PRIVATI
CHE EROGANO SERVIZI PER DISABILI
IN FAVORE DI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ASOLA**

**IN APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA NELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER LA
REGOLAMENTAZIONE UNICA DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI PER DISABILI
(Ambito Territoriale Sociale di Asola, di Guidizzolo, di Mantova, di Ostiglia, di Suzzara, di
Viadana)**

Gli Ambiti Territoriali della Provincia di Mantova in osservanza a quanto disposto dalla legge 328/2000 e dalla Legge Regionale 3/2008, hanno adottato i principi ed i criteri generali qui di seguito declinati per l'accREDITAMENTO dei soggetti fornitori di servizi e prestazioni sociali di seguito delineate:

- **CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE)**
- **COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI (CAH)**
- **SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)**
- **INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PRESSO:**
 - **CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)**
 - **COMUNITA' SOCIO SANITARIE (CSS)**
- **SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER L'ACCESSO ALLE UNITA' D'OFFERTA DIURNE SOPRAINDICATE**

Le modalità contenute nel presente documento e relativi allegati, sono finalizzate all'individuazione da parte dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona dell'Asolano in qualità di Ente strumentale dei Comuni dell'ambito di Asola (Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco) di soggetti pubblici e privati, professionalmente idonei ad operare per la realizzazione degli interventi socio educativi a favore di persone in situazione di disabilità residenti nei Comuni dell'Ambito di Asola.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 104 del 05/02/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8/11/2000 n. 328 e, in particolar modo art. 14 e art. 22 comma 2 lettera g)
- D.P.C.M. 30/03/2001 Atto d'indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8/11/2000, n. 328;
- "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023";
- Piano Socio – Sanitario della Regione Lombardia;

- L.R. 3 del 12/3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona”;
- Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità d’offerta sociali ai sensi dell’art.4, comma 2 della L.R. 3/2008”;
- Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7438 del 13/6/2008 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità d’offerta sociosanitarie ai sensi dell’art.5, comma 2 della L.R. 3/2008”;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
- gli Accordi di Programma per l’attuazione dei Piano di Zona degli Ambiti Territoriali sottoscritti dalle Assemblee dei Sindaci;
- legge delega in materia di disabilità (L.227/2021);
- legge Regionale 6 dicembre 2022, n. 25 Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità ed in particolar modo l’art. 10;
- Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 1513 del 13/12/2023 “Determinazioni in ordine al potenziamento delle risorse di FSR destinate nel 2024 all’area dei servizi territoriali residenziali dell’area anziani, dell’area residenziale della disabilità e dell’area residenziale delle dipendenze”.

Requisiti autorizzativi:

- D.G.R. n. VII/14369 del 30.09.2003 “Linee di indirizzo per la definizione delle nuove unità d’offerta sociosanitaria per persone disabili gravi: centri diurni semiresidenziali (CDD) e comunità sociosanitarie residenziali (CSS)”.
- D.G.R. n. VII/20763 del 16.02.2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”.
- D.G.R. n. VIII/7433 del 13.06.2008 “Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale “Servizio di formazione all’autonomia per le persone disabili” (SFA).

Requisiti di accreditamento regionale:

- D.G.R. n. VII/18333 del 23.07.2004 “Definizione della nuova unità d’offerta “Comunità alloggio socio sanitaria persone con disabilità (CSS): requisiti per l’accreditamento”.
- D.G.R. n. VII/18334 del 23.07.2004 “Definizione della nuova unità d’offerta “Centro Diurno per persone con disabilità” (CDD): requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento”.
- D.G.R. n. VII/20943 del 16/2/2005 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”;
- Circolare Regione Lombardia n. 18 del 14.06.2007 “Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell’accreditamento

delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della D.G.R. VII/20943 del 16.02.2005”.

ART. 1 - FINALITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO è un processo di qualificazione delle unità d'offerta sociale e dei servizi erogati; è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato) che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità accreditata, per conto del servizio pubblico.

In applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale ed integrazione dei servizi, l'accREDITAMENTO tende a:

1. introdurre la pluralizzazione dei soggetti erogatori, posti in una situazione di concorrenza sul piano della qualità dei processi di erogazione, quindi sulla capacità di risposta tempestiva e puntuale ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini;
2. chiamare le persone ad assumere un ruolo attivo nel proprio progetto individuale di sostegno, cura e promozione sociale, mediante l'esercizio del diritto di scelta dei servizi e dei loro erogatori attraverso l'utilizzo del voucher sociale.

La scelta dell'accREDITAMENTO tende quindi a perseguire le **finalità** di seguito precisate:

- omogeneizzazione delle procedure in tutto il territorio Provinciale, ad integrazione e potenziamento dei servizi;
- erogazione di prestazioni uniformi;
- omogeneizzazione delle modalità di controllo e di valutazione;
- ampliamento del numero di erogatori e sviluppo della qualità e dell'efficienza delle loro prestazioni mediante una qualificata concorrenza fra gli stessi;
- mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio offerto al cittadino - utente;
- conferimento di centralità alla figura e al ruolo attivo del cittadino nell'ambito del suo progetto assistenziale e nell'esercizio del diritto di scelta del fornitore.

Condizione fondamentale ed indispensabile per ottenere l'accREDITAMENTO è il possesso di determinati requisiti minimi di esercizio e di qualificazione (requisiti di accREDITAMENTO), definiti dalla Regione, previsti dalla normativa di settore e di requisiti di qualità definiti dagli Ambiti della Provincia di Mantova per i servizi a favore delle persone con disabilità residenti nella provincia. L'accREDITAMENTO implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l'esercizio, e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico. L'istanza di partecipazione non vincola l'Ente capofila di ogni singolo ambito territoriale/Aziende o i singoli Comuni ai fini dell'accREDITAMENTO.

ART. 2 – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO ED ISCRIZIONE NELL'ALBO

La normativa vigente in materia attribuisce ai Comuni la funzione di accREDITAMENTO dei soggetti pubblici e privati, non profit e profit, produttori di servizi e prestazioni sociali.

Tale funzione si esplica a seguito dell'emanazione di un apposito Bando o Avviso Pubblico di

Accreditamento da parte dell'Ente accreditante, mediante l'accertamento del possesso dei requisiti previsti e si conclude con l'iscrizione in un Albo dei Soggetti Accreditati.

Possono essere ammesse a selezione per l'accreditamento società cooperative, imprese, associazioni in possesso dei seguenti requisiti minimi qui sintetizzati e descritti in dettaglio, che dovranno essere certificati come da modelli indicati.

REQUISITI GENERALI dell'ente gestore/unità di offerta:

- a) **iscrizione al registro** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'Ente gestore ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, se Cooperativa Sociale, iscrizione all'Albo e/o Registro Regionale e/o Provinciale della Cooperative Sociali;
- b) **scopo sociale**, desumibile dallo Statuto, congruente con la tipologia di servizio per la quale il soggetto intende accreditarsi;
- c) non incorrere nei motivi di **esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023** del Codice dei Contratti pubblici,
- d) rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza e
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) disponibilità dell'attrezzatura necessaria per eseguire la fornitura dei servizi oggetto della presente procedura;
- f) accettazione delle norme previste nel bando/ allegati;
- g) possesso di autorizzazione al funzionamento relative alla unità d'offerta per cui si chiede l'accreditamento **o della CPE (Comunicazione Preventiva di Esercizio)**;
- h) possesso di **polizza assicurativa** per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, per i danni cagionati a terzi (RCT) o per danni alla persona sofferti dai prestatori di lavoro (RCO) nell'espletamento del servizio e di tutte le prestazioni di assistenza dallo stesso previste. Tale assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
€ 2.500.000,00 per ogni sinistro, con i limiti di
 - € 1.500.000,00 per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali e di
 - € 1.000.000,00 per danni cagionati a cose e animali.
 Entro giorni 20 dal ricevimento della comunicazione di iscrizione all'Albo copia della/e polizza/e dovrà esser trasmessa all'Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano ASPA;
- i) **rispetto del D. Lgs. 81/2008** "Testo unico sicurezza" e successive modifiche e integrazioni;

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'ente.

Self cleaning

Un ente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. L'ente indica la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'ente non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'ente.

Non può avvalersi del self-cleaning l'ente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'ente in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'ente in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, l'ente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data presentazione dell'istanza di accreditamento;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accreditamento;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accreditamento.

REQUISITI QUALITATIVI:

Costituiscono requisiti per l'accreditamento le condizioni esplicitate nelle Linee Guida provinciali per l'accreditamento del servizio. **(Allegato B)**

In particolare sono previsti requisiti che ciascun Ente gestore deve possedere e requisiti specifici per ciascun servizio per il quale si richiede l'accreditamento.

Il possesso o meno dei requisiti qualitativi definiti dall'ambito territoriale come pertinenti,

viene accertato da una Commissione Tecnica nominata tra i componenti dell'Ufficio di Piano. I soggetti erogatori in possesso dei requisiti richiesti vengono inseriti nell'Albo dei soggetti accreditati fornitori di servizi erogati per i residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale.

ART. 3 – PROCEDURE A CARICO DEL SOGGETTO EROGATORE RICHIEDENTE

In riferimento a quanto elencato all'art. 2 del presente documento, si specifica che la procedura di accreditamento dei soggetti fornitori prende avvio dalla data di presentazione della domanda, redatta sull'apposito modulo fornito dal soggetto accreditante, corredata dalla documentazione richiesta e si conclude con il provvedimento di iscrizione all'Albo dei Soggetti Accreditati.

La domanda si compone di una parte inerente i **requisiti generali** dell'Organizzazione, ritenuti essenziali ai fini dell'accesso all'Accreditamento e di una o più parti inerenti i **requisiti qualitativi** previsti relativi al settore di attività.

Eventuali modifiche ai requisiti generali, devono comunque essere comunicate e documentate entro 30 giorni dalla variazione.

I soggetti accreditati **non dovranno produrre ulteriore documentazione** se non dietro esplicita richiesta da parte dell'Ufficio di Piano dell'Ente capofila/Azienda; in tal caso, sono tenuti a produrre ogni documento necessario alla validazione delle dichiarazioni rese all'atto della domanda.

L'Ufficio di Piano dell'Ente capofila/Azienda può procedere d'ufficio alla **verifica dei requisiti necessari** per l'accreditamento. In caso di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato, l'Ufficio di Piano dell'Ente capofila/Azienda procede alla cancellazione del soggetto dall'Elenco dei soggetti accreditati come da successivo articolo "decadenza provvedimento". Il **soggetto accreditato**, pena decadenza dell'accreditamento, si impegna a:

- non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditato;
- rispettare le condizioni previste nel Patto di Accreditamento;
- osservare quanto previsto dal Bando pubblico per l'accreditamento;
- garantire la continuità del servizio;
- comunicare all'Ufficio di Piano ogni variazione dei requisiti di accreditamento;
- predisporre un piano annuale per l'aggiornamento professionale del personale addetto al servizio;
- utilizzare protocolli operativi che prevedano: presa in carico del soggetto in collaborazione con il servizio, definizione del P.E.I. e verifica annuale dello stesso, predisposizione di un programma di intervento con indicazione degli orari e delle attività per ciascun soggetto frequentante il servizio, redazione di relazione annuale

sull'andamento generale,

- trasmettere all'Ufficio di Piano dei dati eventualmente necessari all'assolvimento del debito informativo richiesto da Regione Lombardia o di ogni altro Ente sovraordinato;
- trasmettere agli Ambiti, su richiesta, dati relativi all'utenza e alla frequenza dei servizi nel rispetto degli impegni assunti con l'accreditamento
- comunicare in tempo utile il calendario di apertura del servizio per l'anno solare successivo;
- non ricusare la prestazione richiesta a favore dell'utente, senza preventiva comunicazione, con esplicitate le motivazioni, al comune di residenza dell'utente e all'Ufficio di Piano;

3.1 – Personale e continuità del servizio

I soggetti accreditati devono inoltre mettere a disposizione per l'espletamento dei servizi **personale qualificato ed esperto** nei singoli servizi, che deve inoltre avere le seguenti competenze:

- capacità di sapersi relazionare correttamente con l'utente e la famiglia,
- capacità di lavorare in équipe con gli altri operatori e con le altre professionalità,
- capacità di sviluppare il PEI,
- capacità di individuare e segnalare criticità emergenti,
- capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni e al corretto utilizzo delle risorse.

Gli Enti accreditati sono tenuti a fornire all'Ufficio di Piano ed ai Comuni interessati **l'elenco del personale ed il nominativo del coordinatore** di cui intendono avvalersi per l'espletamento dei servizi di cui vengano incaricati, mettendo a disposizione i curricula di ciascuno e comunque non oltre i 10 giorni dall'ottenimento dell'accreditamento e la sottoscrizione del Patto, pena la revoca della richiesta di prestazione.

Il fornitore assicura, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato al servizio. L'Ente gestore si impegna a garantire la continuità del servizio secondo i requisiti previsti; all'entegestore viene riconosciuta l'autonomia e la responsabilità nella gestione del personale.

Qualora si riscontrasse che l'accreditato non dispone di personale avente le caratteristiche di cui sopra, è prevista la cancellazione dall'Elenco e l'accreditato sarà altresì tenuto al risarcimento di eventuali danni.

L'utente che usufruisce delle prestazioni accreditate può, per gravi e circostanziati motivi, previo parere favorevole del Comune di riferimento, decidere di cambiare il fornitore accreditato.

3.2 - Tutela della privacy e strumenti atti a monitorare il processo e i risultati

Il personale dei Soggetti accreditati è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la **tutela della privacy**. L'Ente accreditato si impegna a non

utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in

possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Si richiede inoltre al Fornitore la disponibilità a collaborare nella definizione di **strumenti condivisi utili al monitoraggio di elementi quanti-qualitativi** di sintesi sui servizi erogati.

In specifico, si richiede l'attivazione dei seguenti strumenti:

- Cartella dell'utente (da tenere presso la sede del Fornitore): che documenta tutto quello che il gruppo degli operatori coinvolti nel progetto rileva sull'utente, tenuta costantemente aggiornata, cui sono allegati, facendone parte integrante, il Progetto Assistenziale Educativo Individualizzato, il Piano di utilizzo dei voucher, i verbali di verifica e tutti i materiali e le conoscenze sul caso che vengono acquisiti durante il percorso. Viene utilizzata negli incontri di verifica, programmati e non.
- Relazione annuale sull'andamento degli interventi: è compilata dal Coordinatore dell'Ente accreditato ed è il documento di sintesi della situazione degli utenti seguiti; è il principale strumento utilizzato negli incontri di verifica con i referenti dei comuni di residenza dell'utente che dovranno avere una cadenza almeno annuale.
- Gli Enti Gestori, quanto i Piani di Zona/Aziende Speciali (tramite le rispettive rappresentanze) si impegnano a costituire un tavolo di lavoro che abbia come obiettivo l'analisi periodica dei servizi rivolti alle persone con disabilità. Si intende un lavoro utile a programmare e progettare a medio e lungo termine i servizi oggetto del presente accreditamento.

L'Ufficio di Piano del Comune capofila potrà procedere alla rilevazione della customer satisfaction in modo autonomo ed in qualsiasi momento.

ART. 4 – PROCEDURE A CARICO DELL'ENTE ACCREDITANTE

All'Ente Accreditante, previa istruttoria da realizzare nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi, compete:

- a) l'accertamento mediante provvedimento formale del possesso dei requisiti generali definiti dall'art. 2 e della sussistenza delle caratteristiche e delle competenze dell'organizzazione di cui ai requisiti specifici definiti dal disciplinare di ogni singolo servizio erogabile.
- b) la comunicazione in ordine all'esito della procedura, mediante informativa del provvedimento assunto.

ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate alla voucherizzazione del servizio sono previste dai singoli Comuni o dall'Ente Capofila del Piano di Zona.

Il **voucher** corrisponde ad una prestazione giornaliera. Ad ogni utente sarà pertanto attribuito, a seconda del servizio e della disponibilità delle risorse, un controvalore in voucher, pari alla quota giornaliera di servizio, moltiplicata per il periodo di fruizione del

servizio stesso o, comunque, per il periodo stabilito. Il **voucher** è un titolo virtuale: si presenta sotto forma di modulo standard e riporta l'indicazione del servizio da attivare e del fornitore prescelto, viene compilato in tutte le sue parti, riporta le firme dell'operatore sociale referente e del beneficiario (O DI UN SUO RAPPRESENTANTE). Il voucher ha un **valore massimo** corrispondente ad un'effettiva prestazione (tariffa giornaliera lorda della prestazione da parte dell'operatore nei confronti dell'utente) o ad un intervento personalizzato.

Le compartecipazioni dell'utenza alle prestazioni vengono definite dai regolamenti comunali o di ambito.

L'ottenimento dell'accreditamento NON comporta necessariamente l'attivazione dei servizi, nel rispetto dei principi di libera scelta ispirati dalla normativa nazionale e regionale, né comporta la destinazione di un voucher (che viene determinata in base alla disponibilità di risorse specifiche da parte dei singoli Comuni).

L'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico dei fondi comunali/di ambito degli oneri relativi alle prestazioni di cui trattasi.

L'assunzione degli oneri è subordinata, sulla base del fabbisogno sociale del territorio stabilito dai Comuni/ambiti territoriali e della relativa disponibilità di budget.

Il corrispettivo riconosciuto per la frequenza e per il servizio di trasporto terrà conto della quantificazione del corrispettivo applicato al 31 dicembre dell'anno precedente, aggiornato dell'adeguamento % ISTAT medio annuo riferito all'anno precedente.

Per gli enti gestori in corso di erogazione dei servizi nell'anno 2024 che si accrediteranno, si applicano le tariffe applicate fino al momento precedente al presente accreditamento.

L'eventuale partecipazione dell'utente a servizi aggiuntivi rispetto a quelli residenziali (CSS o CAH) sarà oggetto di valutazione caso per caso all'interno del percorso di valutazione multidimensionale e del budget di progetto predisposti dall'equipe multidisciplinare; ciò si intende sia per una rivalutazione degli utenti già in carico, sia per nuove valutazioni e nuovi ingressi.

In tale sede, si provvederà altresì a eventuali rimodulazioni delle quote/rette di frequenza, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e sulla base degli elementi acquisiti prevedendo anche formule di compartecipazione.

Per l'accesso ai servizi semiresidenziali si procederà alla sottoscrizione del contratto di ingresso tra la famiglia, l'Ente Gestore e il Comune di residenza e/o Ente delegato.

Per l'accesso ai servizi residenziali si procederà alla sottoscrizione del contratto di ingresso tra la famiglia, l'Ente Gestore e il Comune di residenza e/o Ente delegato che sottoscriverà in applicazione e nel rispetto dei propri regolamenti.

La sottoscrizione del contratto prevede il "Patto economico" che stabilisce gli oneri connessi alla frequenza.

Il Contratto d'ingresso integrato dal "Patto economico" sarà aggiornato alla sua scadenza e/o in caso di modifica delle condizioni economiche applicate per la frequenza al servizio.

Nel caso in cui nessun Ente gestore si accrediti per le tipologie di servizio di cui al presente bando, ovvero qualora il numero di Enti accreditati sia insufficiente a rispondere ai bisogni assistenziali dei cittadini disabili dei territori, al fine di sostenere le famiglie in ordine al soddisfacimento di bisogni di ordine sociale e socio sanitario, il valore del voucher giornaliero verrà convertito in buoni servizio o altri strumenti assistenziali a sostegno delle persone con disabilità.

ART. 6 – DECADENZA PROVVEDIMENTO ACCREDITAMENTO

Il provvedimento di accreditamento decade quando viene accertata la perdita da parte del Soggetto Accreditato di almeno uno dei requisiti di cui all'art.2.

Il Patto di accreditamento può essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- a) Gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e nei criteri di accreditamento;
- b) Impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- c) Mancata attivazione e/o rispetto della tempistica di attivazione degli interventi richiesti;

Qualora vengano verificate gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire puntuali spiegazioni in merito. Il Patto è automaticamente risolto in caso di fallimento dell'Ente accreditato.

Avverso il provvedimento di accertamento dei requisiti e il provvedimento di decadenza il soggetto interessato può comunque ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Il provvedimento di decadenza sarà comunicato anche agli altri ambiti territoriali.

ART. 7 – ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

L'accREDITAMENTO decorre dal 01/07/2024.

L'Albo degli Enti accreditati è composto dall'elenco degli Enti che hanno richiesto ed ottenuto l'accREDITAMENTO. Il bando non ha scadenza prestabilita.

Dell'avvenuta iscrizione sarà data comunicazione agli Enti accreditati direttamente dall'Ufficio di Piano dell'Ente Capofila/Azienda. La procedura si conclude con la sottoscrizione del Patto di accREDITAMENTO che abilita all'erogazione del servizio. L'Albo viene pubblicato sul sito www.aspa-asola.it

Possono richiedere l'ammissione all'Albo tutti gli Enti (profit e no profit) che operano nel campo socio-assistenziale e/o socio-sanitario, purché in possesso dei requisiti e competenze tecniche e organizzative.

Possono accreditarsi all'Avviso dell'Ambito Sociale di ASOLA per l'erogazione di servizi a favore delle persone con disabilità che risiedono in uno dei Comuni dell'Ambito:

- Enti con la sede dei servizi intra ed extra territorio dell'Ambito Sociale di ASOLA
- Enti con la sede del servizio al di fuori del territorio provinciale di Mantova.

Un'apposita Commissione è incaricata dell'istruzione delle istanze, della verifica dei requisiti tecnici al momento della richiesta di accreditamento nonché del permanere degli standard richiesti durante il periodo di vigenza dell'albo.

Il presente bando di accreditamento non ha termine di durata, che potrà invece essere prevista nei singoli patti stipulati con gli Accreditati.

L'Albo è un elenco aperto, con la possibilità di presentare la domanda di accreditamento in ogni momento. Le domande di ammissione pervenute vengono esaminate dalla Commissione e inserite nell'elenco, ad esito positivo dell'istruttoria, entro 60 giorni.

Qualora un soggetto intenda recedere dall'accREDITAMENTO è tenuto a darne comunicazione con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni attraverso Raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC).

L'inserimento dell'Ente nell'Albo dei Soggetti Accreditati non determina alcun obbligo di attivare interventi o servizi a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Asola.

ART. 8 –MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE

Il pagamento degli interventi forniti e autorizzati dal voucher sociale avviene a mezzo delle seguenti procedure:

- a) il Soggetto Erogatore accreditato trasmetterà all'ufficio deputato del Comune di residenza fattura con in allegato prospetto mensile riassuntivo delle presenze, entro il 20 del mese successivo;
- b) in caso di dimissioni o assenze, per il riconoscimento del beneficio economico, trovano applicazione le disposizioni di cui alle Linee Guida Provinciali.

Il Comune/Ente delegato provvederà alla liquidazione degli importi dovuti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica dell'esattezza di quanto esposto e previa acquisizione dagli enti previdenziali del documento unico di regolarità contributiva (DURC), se previsto dalla vigente normativa. Il pagamento sarà effettuato mediante emissione di mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale o mediante bonifico secondo le indicazioni fornite, anche sulla fattura stessa, dal Soggetto Erogatore accreditato. Le spese di bonifico restano a carico del creditore.

Il Soggetto Erogatore dovrà altresì ottemperare all'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 18/08/2010 che prevede la comunicazione ai Comuni del conto

corrente dedicato sul quale saranno effettuate le transazioni finanziarie relative al contratto.

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

La richiesta deve essere inoltrata via PEC all'indirizzo aspa.asola@legalmail.it riportando ad oggetto "RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO PER SERVIZI PER DISABILI A FAVORE DI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ASOLA.

La prima sessione di valutazione esaminerà le domande pervenute entro le ore 12 del giorno 21 giugno 2024. Faranno fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati tramite PEC.

Per le domande pervenute dopo il termine del presente Avviso, l'Azienda si impegna alla valutazione della richiesta di accreditamento e a fornire l'esito dell'istruttoria nei 60 giorni successivi alla richiesta. Sia l'accoglimento che il diniego verranno comunicati al richiedente entro tale termine tramite comunicazione con PEC.

La richiesta, compilata secondo l'allegato modello A, deve contenere i seguenti documenti in formato pdf:

- ☐ **Domanda compilata secondo l'allegato A)**
- ☐ **allegato 1) DGUE**
- ☐ **Allegato B): Linee Guida Provinciali sottoscritto in calce per accettazione;**
- ☐ **Allegato C): Patto di Accreditamento sottoscritto in calce per accettazione;**
- ☐ Copia Autorizzazione/i al funzionamento relative alla/e unità d'offerta per cui si chiede l'accREDITAMENTO o della CPE (Comunicazione Preventiva di Esercizio);

Inoltre l'Ente gestore deve inoltrare su carta intestata la seguente documentazione:

- ☐ **Carta dei servizi**
- ☐ **Copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato**
- ☐ **Organigramma dell'Ente**
- ☐ **Elenco del personale in servizio (con indicazione dei titoli posseduti)**
- ☐ **Piano della formazione previsto per l'anno in corso**

ART. 10 – AVVERTENZE PER IL FORNITORE

Nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 – i dati forniti per la partecipazione alla procedura di accreditamento sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione oggetto del presente avviso nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme predette.

ART. 11 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE, NORME FINALI

Nel caso di controversie, il Soggetto Erogatore accreditato con cui sia stato stipulato il Patto di Accreditamento non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie riserve motivate per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Ente accreditante le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

In assenza di una soluzione concordata fra le parti, la controversia sarà demandata al Tribunale di Mantova. Per quanto non previsto e specificato dal presente documento si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente. E' esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI AL BANDO:

ALLEGATO A: FAC SIMILE - DOMANDA DI ACCREDITAMENTO.

ALLEGATO B: LINEE GUIDA PROVINCIALI DI ACCREDITAMENTO

ALLEGATO C: PATTO DI ACCREDITAMENTO

ALLEGATO 1: FAC SIMILE – DGUE

Il presente documento è depositato presso l'Amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Direttore dr.ssa Daniela Ottoni.